



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 256 DEL 7 marzo 2018**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Step S.r.l. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di supporto al servizio associato delle entrate tributarie dei comuni di Talmassons e Castions di Strada per la gestione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 — Importo a base di gara: euro 30.000,00 - S.A. Comuni di Talmassons e Castions di Strada e Mortegliano - Prov. di Udine

**PREC 47/18/S**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza prot. n. 69943 del 18 maggio 2017 presentata da Step S.r.l., con la quale l’istante, nel premettere di aver eseguito il medesimo incarico per l’anno 2016 per il Comune di Talmassons, rappresenta di essere risultato aggiudicatario della gara in oggetto ma di essere stato escluso a seguito della valutazione di anomalia dell’offerta per il fatto che i giustificativi presentati non erano ritenuti dalla S.A. sufficienti a garantire l’esecuzione del servizio. A tal proposito l’istante ribadisce che gran parte delle procedure proposte sono automatizzate e prevedono un impegno minimo di risorse. Ritiene quindi che eventuali carenze possano essere riscontrate nella fase dell’esecuzione. L’istante contesta inoltre che il concorrente, ora concessionario, abbia previsto una sede distante oltre 200 km dalla sede comunale, mentre la lettera d’invito prevedeva un recapito alla distanza minima di 20 km, per il quale emergerebbe un subappalto non dichiarato ad altri soggetti;

VISTA la memoria della S.A. prot. 13335 del 12 febbraio 2018, e relativi allegati, con la quale il Servizio Associato Entrate Tributarie riferisce che il RUP prendeva atto delle giustificazioni presentate dalla Step S.r.l. ma riteneva l’offerta economica presentata non proporzionata rispetto all’attività proposta nell’offerta tecnica, in quanto non giustificava sufficientemente il basso livello di prezzi e costi proposti; in particolare, la S.A. riteneva l’offerta non congrua a motivo di un costo del personale insufficiente e replicava punto per punto alla ditta istante, specificando i casi di inidoneità delle procedure automatizzate, in cui si sarebbe reso pertanto necessario un inserimento manuale di dati;

VISTA la memoria dell’aggiudicataria Maggioli Tributi prot. 13837 del 14 febbraio 2018, la quale precisava che la sede di Verona era indicata per lo svolgimento dei servizi centralizzati, ma che il punto di recapito si trovava invece all’interno del territorio comunale e che inoltre l’incarico di raccolta dei manifesti pubblicitari era conferito a lavoratori autonomi e quindi non si configura un subappalto;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; pareri di precontenzioso n. 796 del 19 luglio 2017; n. 84 del 10 aprile 2014); la giurisprudenza inoltre, con riferimento all'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, ritiene che, in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare gli elementi tipici del subappalto (l'organizzazione dei mezzi, l'assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un'opera o di un servizio), si configura un contratto d'opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa (Cons. Stato Sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2943);

RITENUTO che, nel caso di specie non emerge una macroscopica irragionevolezza nella valutazione di competenza della S.A., che nelle proprie memorie motivava punto per punto la ritenuta non congruità dell'offerta presentata, specificando altresì i casi di inidoneità delle procedure automatizzate offerte;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e nel caso di specie non emerge una macroscopica irragionevolezza nella valutazione di competenza della S.A., che nelle proprie memorie motivava punto per punto la ritenuta non congruità dell'offerta presentata.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito